



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



**Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti**

**Servizio appalti lavori pubblici
Ufficio gestione gare lavori pubblici**

Via Dogana, 8 - 38122 Trento

☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422

serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTO

Trento, **6 MAR. 2014**

Prot. n. S171/2013/ *126414* /3.5-805

Oggetto: gara d'appalto per l'affidamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE 1° LOTTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TRENTO 3 – VERSIONE SOTTOMONTE – E RETTIFICA S.S. 12.

A seguito delle richieste di chiarimento formulate da un concorrente interessato a partecipare alla gara in oggetto (sentito anche il competente Servizio Opere Ambientali con nota prot. n. 0123111 dd. 05/03/2014), si forniscono le seguenti risposte.

Quesito n. 1:

1. nel caso i progettisti si riuniscono in un consorzio, il requisito di cui al punto 3) del paragrafo 2.2 – punto 2 del bando di gara (c.d. servizi di punta) è frazionabile, e quindi può essere posseduto da più progettisti?
2. nel caso il progettista sia associato al costituendo raggruppamento di imprese, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento relativamente al requisito di cui sopra (c.d. servizi di punta)?
3. nel caso il progettista sia indicato dal costituendo raggruppamento di imprese, lo stesso progettista può soddisfare i requisiti mancanti di cui sopra (c.d. servizi di punta) attraverso un proprio consulente a contratto?

Risposta:

1. Il requisito di cui al punto 3) del paragrafo 2.2 – punto 2 del bando di gara (c.d. servizi di punta) non è frazionabile e pertanto deve essere posseduto per intero da uno dei soggetti di cui all'art. 20 della L.P. 26/93.

Si precisa che:

- non è necessario che il concorrente (il raggruppamento di progettisti) abbia eseguito i due servizi comprensivi di tutte le categorie e classi indicate, bensì due servizi che cumulativamente soddisfino ciascuna delle classi e categorie indicate;
- per ciascuna delle classi e categorie, ognuno dei due servizi deve essere svolto interamente da uno dei progettisti partecipanti al raggruppamento.

2. Se il progettista è associato al costituendo raggruppamento di imprese (e non individuato) può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare i requisiti mancanti di cui sopra (c.d. servizi di punta).
3. Come precisato con la nota prot. n. 110207 dd. 270/20/2014, in caso di progettista indicato e non associato, non è possibile soddisfare i requisiti mancanti attraverso il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Quesito n. 2:

In merito alla dicitura riportata: "il requisito di cui al punto 3) NON E' FRAZIONABILE deve essere posseduto per intero da uno dei soggetti di cui all'art. 20 della L.P. 26/93"

si chiede di confermare l'interpretazione del sottoscritto progettista:

Ancorchè per ciascuna delle classi e categoria richieste al punto 3) di pagina 16 del bando, il possesso del requisito dei due servizi di punta deve essere assicurato da un unico concorrente progettista all'interno del Raggruppamento, non è necessario che tutte le coppie dei servizi di punta siano in capo ad un unico concorrente progettista all'interno del Raggruppamento.

A titolo esemplificativo si chiede quindi di confermare se, per il soddisfacimento del requisito di cui al punto 3) pagina 16 del bando di gara, è ammissibile che all'interno di uno stesso Raggruppamento, il concorrente progettista A sia il titolare della coppia dei servizi di punta per le classi Ib), IIc), IIIb), IIIc), e il concorrente progettista B sia invece il titolare delle coppie dei servizi di punta per le classi IVc), VIa), VIII, IXc).

Risposta:

Si conferma l'interpretazione sopra esposta.

Quesito n. 3:

in riferimento alla gara in oggetto, chiediamo il seguente chiarimento:

nel caso di RTP indicato da un'ATI di Imprese chiediamo se la nostra interpretazione in merito a "il requisito di cui al punto 3) (due servizi) NON E' FRAZIONABILE e pertanto deve essere posseduto per intero da uno dei soggetti di cui all'art. 20 della L.P. 26/93 etc." è corretta:

Per ciascuna delle classe e categoria richieste al punto 3) di pagina 16 del bando, il possesso del requisito dei due servizi di punta deve essere assicurato da un unico concorrente progettista all'interno del Raggruppamento (capogruppo o mandante), non è necessario che tutte le coppie dei servizi di punta siano in capo ad un unico concorrente progettista all'interno del Raggruppamento.

Si chiede quindi di confermare il seguente esempio: è ammissibile che all'interno di un RTP, il concorrente progettista A sia il titolare dei due servizi di punta per le classi Ib), IIIb), IIIc), IVc), VIa), VIII), IXc) e il concorrente progettista B sia invece il titolare dei due servizi di punta per la classe IIc)?

Risposta:

Si conferma l'interpretazione sopra esposta.

Quesito n. 4:

Si chiede di confermare che in caso di ATI, né l'impresa capogruppo, né l'impresa mandante né i progettisti indicati debbano indicare le quote per ciascuna categoria di progettazione.

Risposta:

Le imprese candidate all'esecuzione dei lavori, che partecipano alla gara in associazione temporanea di Imprese o associazione temporanea con persone fisiche o persone giuridiche di cui all'art. 20 della L.P. 26/93 non ancora costituita, devono rendere la dichiarazione di cui al punto 6, del punto 4.1.1 del bando di gara attestante l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, la relativa tipologia (orizzontale, verticale, misto, in cooptazione), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee.

I soggetti di cui all'art. 20 LP 26/93 associati dall'impresa ai fini della progettazione esecutiva, devono rendere la dichiarazione di cui al punto 12, del punto 4.1.2 del bando di gara attestante l'elenco dei soggetti costituenti il raggruppamento, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e

mandante/i, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei. Non è richiesta l'indicazione delle quote per ciascuna categoria di progettazione.

Quesito n. 5:

Si chiede il seguente chiarimento:

"Nel caso di partecipazione alla gara quale Progettista indicato "costituendo Raggruppamento Temporaneo di Progettisti" (in possesso di tutti i requisiti richiesti alle pagine 15 e 16 del Bando), si chiede di precisare se il responsabile dello studio paesaggistico, facente parte dei professionisti responsabili che provvederanno all'espletamento dei servizi di progettazione, possa essere un consulente e non necessariamente un dipendente/consulente su base annua/collaboratore a progetto di una delle società del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Progettisti."

Risposta:

Si conferma che il responsabile dello studio paesaggistico può essere legato al concorrente anche da un rapporto di consulenza.

Quesito n. 6:

Con riferimento al criterio 1.1.8 di cui a pagina 14 del documento "Clausole tecniche per la partecipazione all'appalto" si chiede di chiarire se con la dicitura "...trattamenti interni delle pareti fuori vasca" si intenda indicare l'impermeabilizzazione delle vasche interna a contatto con le acque reflue".

Risposta:

Per "trattamenti interni delle pareti fuori vasca" si intendono i trattamenti delle pareti dei camminamenti, sopra le vasche che, per motivi di facilità di pulizia e di igiene, dovrebbero essere lavabili ed igienizzabili.

Quesito n. 7:

Con riferimento ai requisiti dei progettisti di cui al paragrafo 2.2, numero 2), punto 3) del bando di gara, si chiede di confermare che per i due servizi di punta relativi alla classe IXc si possono usare servizi inerenti qualsiasi opera stradale.

Risposta:

La risposta è affermativa.



IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

